



Verona, 16.02.2016

# Ministero della Salute

DIPARTIMENTO DELLA SANITÀ PUBBLICA  
VETERINARIA, DELLA SICUREZZA  
ALIMENTARE E DEGLI ORGANI COLLEGIALI  
PER LA TUTELA DELLA SALUTE  
DIREZIONE GENERALE DELLA SANITÀ  
ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI  
**UVAC VENETO**

Via Sommacampagna, 61  
37137 VERONA

Prot. N. 177/2016/404-439

Ai Responsabili dei Servizi Veterinari  
Area “A”, “B”, “C”  
ULSS del Veneto – Loro sedi

p.c. Regione Veneto  
Assessorato alla Sanità  
Direzione e Prevenzione Unità Complessa  
Sanità Animale e Igiene Alimentare  
Venezia

IZS delle Venezie  
Legnaro (PD)

Ministero Salute – D.G.S.A.F.V.  
Uff. VIII - ROMA

## **OGGETTO: Piano monitoraggio UVAC Veneto 2016.**

Si comunica che è resa disponibile in S.INTE.S.I.S.-Scambi la programmazione dei controlli per monitoraggio delegati ai Servizi Veterinari delle Az. ULSS del Veneto, riferita al periodo 1 gennaio – 31 dicembre 2016.

I controlli pianificati per la verifica del rispetto della conformità dei requisiti alle normative vigenti, sono da intendersi nel luogo di prima destinazione, a sondaggio, in maniera non discriminatoria ed effettuati in modo da garantire un’uniforme distribuzione dei campionamenti nell’arco dell’anno.

Anche per il 2016 è stata affidata ai Servizi Veterinari Az. ULSS la scelta delle partite da campionare tra quelle individuate dal programma informatico S.INTE.S.I.S. Nel caso in cui la partita oggetto di controllo non sia presente nel sopraccitato database informatico, s’invita a prendere contatto con l’Ufficio scrivente per la successiva valutazione e verifica di competenza, nonché eventuale inserimento nel sistema.

Si precisa che il piano di campionamento deve essere portato avanti con cadenze temporali che rispettino una suddivisione percentuale degli stessi campionamenti per periodi quadrimestrali. L’UVAC verificherà ogni fine quadrimestre lavorativo il rispetto delle percentuali di esecuzione dei campionamenti da parte delle Az. ULSS e procederà d’iniziativa disponendo controlli intesi a regolarizzare eventuali ritardi.

La programmazione identifica il numero delle partite da sottoporre a verifica: origine (Paese UE), natura della merce (Natura, macrovoce, voce merceologica), e tipologia di analisi. La scelta ultima dell’esame analitico da concordare con l’UVAC, sarà in ogni caso a cura del Servizio Veterinario che ha l’opportunità di valutare la natura della merce oggetto di verifica.

Qualora la partita scelta dal Servizio Veterinario ULSS e sottoposta a controllo non risulti associabile ai “*CONTROLLI PROGRAMMATI UVAC*” in S.INTE.S.I.S., la stessa non deve assolutamente essere agganciata come “*CONTROLLO PER VIGILANZA ASL*”. In tali casi si invitano Codesti Servizi in indirizzo a contattare l’ufficio scrivente in modo da valutare le motivazioni di impedimento e la risoluzione del problema.

**Ufficio Veterinario – UVAC – PIF Verona**

Via Sommacampagna n. 61  
37137 VERONA

E-mail: [uvac.veneto@sanita.it](mailto:uvac.veneto@sanita.it)

Pec: SANVET-VR@postacert.sanita.it

Tel.: +39 0659944777 - fax: +39 0458082317

Si ricorda che non sempre il controllo cartolare, d'identità, fisico e materiale si combina con la richiesta di indagini di laboratorio.

Per le modalità operative (n. aliquote, diritto di controanalisi, rintracciabilità etc.) e per i criteri di campionamento (matrici, unità campionarie, ecc.) bisogna sempre attenersi alle specifiche norme e al Piano Nazionale Residui 2016, a cui si rimanda. Solo alcune considerazioni al riguardo:

- a) per la ricerca dei *beta-agonisti* "il pelo e il bulbo" vanno considerate matrici preferenziali: nel caso di campione "bulbo oculare" le aliquote sono 2, ciascuna costituita da un bulbo oculare, di cui una destinata all'analisi di prima istanza e una per l'analisi di revisione. Entrambe le aliquote del campione devono essere inviate al laboratorio. Si rammenta inoltre che gli occhi dei bovini superiori ai 12 mesi sono *materiale di categoria I* ai sensi del reg. (CE) n.1069/2009;
- b) la ricerca di PCB non diossina-simili è stata associata alla ricerca di diossine e PCB diossina-simili, includendola nel gruppo "*composti organoclorurati, compresi i PCB*". Tale ricerca racchiude i 6 congeneri "indicatori" dei PCB non diossine-simili, i 17 congeneri dei PCDD/F ed i 12 congeneri dei PCB diossina-simili;
- c) per la ricerca *STEC* in lattiero-caseari scegliere *prodotti a base di latte crudo*;
- d) per la ricerca di *Listeria monocytogenes* su alimenti pronti che possono costituire un terreno favorevole alla crescita, accertarsi della presenza del Challenge Test effettuato dal produttore, affinché possa essere inviato all'I.Z.S. competente contestualmente al campione prelevato;
- e) sui prodotti deperibili a breve termine, al fine di garantire il diritto alla difesa del produttore, vagliare sempre la possibilità del campionamento in *aliquota unica*, dando comunicazione all'interessato dell'esecuzione delle prove, conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente;
- f) per tutte le specie di animali diverse dalla selvaggina selvatica, destinate direttamente alla macellazione, verificare il rispetto delle prescrizioni poste nei confronti degli operatori dei macelli dai regolamenti comunitari (informazioni sulla catena alimentare).

Il *controllo* con il relativo *esito* dovrà essere registrato nel programma S.INTE.S.I.S. a cura dello stesso Servizio Veterinario territoriale che ha effettuato il campionamento, associandolo alla prenotazione di arrivo della partita, effettuata dall'Operatore primo destinatario della merce.

Si ricorda inoltre che, a seguito dei controlli inseriti nel Piano di Monitoraggio sugli animali vivi e sui prodotti di O.A. per i quali è prevista la notifica TRACES, sarà necessario compilare e validare nel sistema informatico anche la parte III del certificato, come da istruzioni operative descritte nella nota 0028320-10/11/2015-DGSAF-COD\_UO-P, registrando gli esiti dei controlli sulle partite, anche se favorevoli, ai sensi della decisione della Commissione del 30 marzo 2004 (2004/292/CE) e del regolamento (CE) 599/2004.

In caso di *esito sfavorevole* dei controlli effettuati, la trasmissione all'Ufficio scrivente della prevista documentazione dovrà essere accompagnata dall'apposito modello di Comunicazione Esito Controlli ASL presente in S.INTE.S.I.S., scaricabile dopo la registrazione dell'esito.

L'inserimento dell'esito non conforme nel programma informatico da parte dei Servizi Veterinari è vincolante per l'attivazione dei controlli rafforzati ai sensi dell'art.14 bis del d.lgs. 28/93 e successive modifiche. Il Servizio Veterinario della ASL competente sul controllo, procederà a comunicare l'esito all'operatore, disponendo il vincolo sanitario e/o la procedura di rintracciabilità nel caso in cui la merce sia già stata commercializzata.

Gli indirizzi e-mail ai quali inviare ogni opportuna comunicazione di non conformità sono i seguenti [uvac.veneto@sanita.it](mailto:uvac.veneto@sanita.it) oppure [sanvet-vr@postacert.sanita.it](mailto:sanvet-vr@postacert.sanita.it). In alternativa l'inoltro potrà essere effettuato via fax al numero 045/8082315-8082317.

Per il miglioramento e il consolidamento della gestione delle prenotazioni delle merci in arrivo negli scambi intracomunitari, verificare sempre, per ogni partita oggetto di controllo, la conformità tra quanto segnalato nella prenotazione e la merce pervenuta. Nel caso di mancata corrispondenza dei dati segnalati informare l'U.V.A.C. tramite il menzionato modello di comunicazione esito.

Comunicare inoltre ogni eventuale variazione dei flussi commerciali, al fine di permettere appropriate valutazioni e modifiche al Piano. Si informa che nel corso dell'anno potranno essere avviate programmazioni

integrative per la ricerca di specifiche molecole e/o per nuove correnti di scambi intracomunitari rispetto al 2015.

Per concludere, si sollecita la **verifica della validità delle credenziali** del personale abilitato all'accesso al programma informatico S.INTE.S.I.S., in particolare dei veterinari referenti dei controlli programmati, rammentando che la *password scade ogni 90 giorni e l'utenza viene disattivata dopo 180 giorni di non utilizzo*.

Rimanendo a disposizione per eventuali richieste di chiarimenti, si ringraziano i Servizi in indirizzo per la fattiva collaborazione.

Si allegano le note ministeriali:

prot.010440-P-15/05/2008 Aspetti applicativi Reg.882/2004 – Diritto controanalisi;

prot.0011597-P-24/04/2008 Reg.2073/2004 – Listeria monocytogenes;

prot.0003222-P-09/02/2009 Informazioni sulla catena alimentare.

**DIRETTORE UVAC PIEMONTE**

**Direttore reggente UVAC**

Friuli Venezia Giulia / Valle d'Aosta /

Veneto

*Dottor Mario Sapino*

*Referente/Responsabile del procedimento:*

*dott.ssa Elena Andri*

e-mail: [e.andri@sanita.it](mailto:e.andri@sanita.it)

VOIP: 065994 9205

**Ufficio Veterinario – UVAC – PIF Verona**

Via Sommacampagna n. 61

37137 VERONA

E-mail: [uvac.veneto@sanita.it](mailto:uvac.veneto@sanita.it)

Pec: SANVET-VR@postacert.sanita.it

Tel.: +39 0659944777 - fax: +39 0458082317



# Ministero della Salute <sup>000912</sup>

DIPARTIMENTO PER LA SANITA' PUBBLICA VETERINARIA, LA NUTRIZIONE  
E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI  
DIREZIONE GENERALE DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE  
UFFICIO III  
DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEL FARMACO VETERINARIO  
UFFICIO VIII

**ASSESSORATI REGIONALI ALLA SANITA'  
E PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO  
ASSESSORATO ALL'AGRICOLTURA DELLA  
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO  
SERVIZI VETERINARI  
LORO SEDI**

**ISTITUTI ZOOPROFILATTICI SPERIMENTALI  
LORO SEDI**

**UFFICI VETERINARI PER GLI ADEMPIMENTI  
COMUNITARI  
LORO SEDI**

**POSTI DI ISPEZIONE FRONTALIERA  
LORO SEDI**

**e. p. c. ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'  
SEDE**

**OGGETTO: Regolamento (CE) 2073/2005 : problematica relativa a *Listeria monocytogenes*.**

Il Regolamento 2073/2005 e successive modifiche impone all'operatore del settore alimentare, l'obbligo di verificare, mediante studi mirati, che gli alimenti che possono costituire un terreno favorevole per la crescita di *Listeria monocytogenes*, mantengano inalterate le loro caratteristiche di congruità igienico sanitaria per l'intera durata del periodo commerciale.

Tali studi di cui all'art.3, comma 2 e condotti secondo i criteri orientativi indicati nell'allegato II del citato Regolamento, devono tenere conto delle condizioni di distribuzione, conservazione e utilizzo degli alimenti medesimi.

Al riguardo occorre considerare che

- l'operatore del settore alimentare stabilisce la frequenza dell'autocontrollo e la frequenza della verifica dell'applicazione delle BPI. Tenendo conto di questi due presupposti e considerando che un piano di campionamento come quello stabilito dal Regolamento (5 u.c.) potrebbe non mettere in evidenza la presenza di unità del lotto con un livello di contaminazione >0.04 ufc/g,

risulta aumentata l'eventualità di immissione sul mercato di prodotti che possono superare il limite di sicurezza di 100 ufc/g durante la vita commerciale;

- esiste una grande variabilità di prodotti freschi RTE con shelf-life diverse. Il rischio del superamento del limite critico diventerà assai più probabile per i prodotti a più lunga durabilità soprattutto se la temperatura durante la distribuzione e la conservazione domestica dovesse essere  $>4^{\circ}\text{C}$  (è ampiamente nota e dimostrata la possibilità di riscontrare temperature di abuso comprese nel range  $8^{\circ}\text{C}$ -  $12^{\circ}\text{C}$ ).

In entrambi i casi l'impatto sulla salute dipenderà da quanto marcatamente il limite di 100 ufc/g potrebbe essere superato.

Sulla base delle suddette considerazioni, per la frequente indisponibilità dei risultati sopraccitati che determinano spesso molte difficoltà operative nel corso dei controlli ufficiali, soprattutto per prodotti introdotti da altri Stati membri, la scrivente DGSA ha richiesto alla Commissione UE una revisione dei criteri microbiologici fissati dal Regolamento CE 2073/2005 per *Lysteria monocytogenes* in alimenti pronti per il consumo.


Nelle more della suddetta revisione, si forniscono indicazioni circa i criteri da applicare :

- per gli alimenti pronti che non costituiscono terreno favorevole alla crescita di *L. monocytogenes* (caratteristiche stabilite al Capitolo I punto 1.3 ( *Criteri di Sicurezza Alimentare*) del regolamento citato) già immessi sul mercato, si effettuerà l'analisi quantitativa (100 UFC/g durante il periodo di conservabilità).
- Per gli alimenti pronti che consentono invece la crescita di *L. monocytogenes* (caratteristiche stabilite al Capitolo I punto 1.2 ( *Criteri di Sicurezza Alimentare*) del regolamento citato) immessi sul mercato, il limite è subordinato alla capacità del produttore di dimostrare, mediante studi da effettuare in conformità dell'allegato II del citato regolamento, verificati ed accettati dall'autorità competente, che le caratteristiche dell'alimento pronto consentono allo stesso di non superare il limite delle 100 ufc/g nel corso della sua shelf-life.


Tuttavia, in caso di mancata dimostrazione, il laboratorio applicherà il criterio qualitativo ossia assenza in 25 gr.

Si resta a disposizione per ulteriori chiarimenti.

IL DIRETTORE GENERALE DGSA  
( D.ssa Gaetana Ferri)



IL DIRETTORE GENERALE DGSA  
(Dr. Silvio Borrello)







Ministero della Salute

0010440-P-15/05/2008

DGSA



17519140

# Ministero della Salute

Dipartimento per la sanità pubblica veterinaria, la nutrizione e la sicurezza degli alimenti  
Direzione Generale della Sanità Animale e del Farmaco Veterinario  
Ufficio VIII

0010440

UVAC  
Loro Sedi

Istituti Zooprofilattici Sperimentali  
Loro Sedi

Istituto Superiore di Sanità  
Sede

Assessorati alla Sanità  
Regioni e Province Autonome  
Loro Sedi

E p.c. DSPVNSA  
Ufficio II

DGSAN  
Ufficio III  
Sede

DGSAN  
Ufficio VIII  
Sede

Associazioni di categoria  
Loro Sedi

Oggetto: Aspetti applicativi del Regolamento (CE) n. 882/2004 - Diritto di controanalisi su alimenti e mangimi di origine animale oggetto di scambi intracomunitari.

Si fa riferimento alle richieste di chiarimenti pervenute a questa Direzione circa l'applicazione della nota prot. 600.3/CE/7467 del 19 novembre 1998, alla luce delle disposizioni del Regolamento (CE) 882/2004 in merito al diritto di controanalisi su alimenti e mangimi di origine animale oggetto di scambi intracomunitari disciplinati dal decreto legislativo 28/93.

L'articolo 11, paragrafo 5 e 6 del su indicato Regolamento prescrive infatti l'obbligo per le autorità competenti di fissare procedure atte a garantire "il diritto degli operatori del settore dei mangimi e degli alimenti i cui prodotti sono oggetto di campionamento e di analisi di chiedere un ulteriore parere di esperti.."

Fermo restando quanto riportato nella nota prot.600.3/AG-2/1930 del 12 aprile del 1999, la scrivente Direzione ritiene, pertanto, opportuno ridefinire le istruzioni fornite con la nota prot. 600.3/CE/7467 del 19 novembre 1998 riguardante il *“monitoraggio sulle partite di prodotti di origine animale provenienti dagli altri Paesi della Comunità Europea”*.

Relativamente alle indicazioni contenute nella sopra citata nota del 12 aprile del 1999 si ribadisce che *“il rispetto dei parametri e dei requisiti igienico-sanitari previsti dalle normative comunitarie relative alla produzione di una specifica merce, è posto a carico esclusivo del soggetto produttore/speditore .....*”

Infatti, la sopra citata nota sottolinea l'esclusione della responsabilità del destinatario della merce oggetto di scambio intracomunitario in caso di riscontro di non conformità della stessa, qualora sia garantita l'integrità quanti-qualitativa della partita introdotta ossia la non manipolazione della merce ad opera del destinatario, fino all'avvenuto controllo.


Tenuto conto di quanto sopra, al fine di garantire, anche in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 11, paragrafo 5 e 6 del Regolamento (CE) n. 882/2004, al soggetto produttore/speditore del Paese dell'UE da cui proviene la merce le stesse garanzie previste per gli operatori nazionali in materia di diritto alla revisione di analisi, l'UVAC e i servizi veterinari delle ASL territorialmente competenti che effettuano campionamenti per controlli di laboratorio su alimenti e mangimi di origine animale oggetto di scambi intracomunitari disciplinati dal decreto legislativo 28/93, dovranno adottare la seguente procedura. In particolare:

- nel caso di controllo di laboratorio al fine di accertare l'esistenza di un rischio per la salute pubblica o per la sanità animale, ovvero nel caso di controllo obbligatorio conseguente all'applicazione delle misure di salvaguardia previste all'art. 14 bis del D.L.vo 28/93 e succ. modifiche (5 controlli obbligatori), dovrà essere disposto il differimento della commercializzazione della merce in attesa dell'esito dei controlli. Negli altri casi (controlli di laboratorio nell'ambito dei piani di monitoraggio) la merce potrà essere commercializzata purché ne sia garantita la tracciabilità;
- in ambedue le situazioni sopra descritte, il campione deve essere suddiviso in quattro aliquote di cui una deve essere consegnata al detentore della merce che l'acquista e la detiene per conto del soggetto produttore/speditore del Paese dell'UE da cui proviene la merce; le altre tre devono essere inviate al laboratorio ufficiale di analisi. Di queste tre aliquote la prima è utilizzata per l'analisi di prima istanza, la seconda per l'eventuale revisione d'analisi da effettuarsi, su richiesta del soggetto produttore/speditore del Paese dell'UE da cui proviene la merce o di un suo legale rappresentante in Italia, presso l'ISS o, nel caso di prodotti deperibili, presso l'IZS che ha effettuato l'analisi di prima istanza. La terza aliquota viene conservata per l'eventuale contenzioso internazionale;
- nel caso in cui la merce non sia in quantità sufficiente per la formazione di quattro aliquote, sarà eseguito comunque il campionamento, formando il numero di aliquote possibili;
- il responsabile del laboratorio d'analisi dovrà comunicare al servizio veterinario della ASL che ha effettuato il prelievo il risultato dell'analisi di prima istanza. Nel caso di esito sfavorevole dell'analisi, il responsabile del laboratorio dovrà darne comunicazione anche l'UVAC territorialmente competente. La notifica al Sistema Rapido d'Allerta della non conformità riscontrata sulla merce, a seguito dell'analisi di prima istanza, è effettuata dal servizio veterinario della ASL, nel caso di controlli predisposti nell'ambito dei piani di monitoraggio, o dall'UVAC, nel caso in cui i controlli siano stati disposti da quest'ultimo; l'ASL competente procederà, inoltre, a comunicare al detentore della merce l'esito delle analisi disponendo il vincolo sanitario sulla partita o la procedura di rintraccio nel caso la merce sia stata già avviata alla commercializzazione;

- L'UVAC provvederà a comunicare all'Ambasciata del Paese membro di origine della partita, l'esito sfavorevole dei controlli e l'applicazione dei controlli rafforzati sulle successive cinque partite di merce della stessa natura e provenienza. Contestualmente l'UVAC richiederà all'Ambasciata di comunicare il nulla osta o diniego della competente Autorità sanitaria del Paese speditore alla ripespedizione all'origine della merce; informerà, inoltre, la stessa Ambasciata della possibilità, da parte del soggetto produttore/speditore del Paese dell'UE da cui proviene la merce di procedere alla richiesta/rinuncia, di revisione di analisi e dei termini ad essa applicabili. L'istanza di richiesta/rinuncia alla revisione d'analisi dovrà essere presentata, tramite la competente Ambasciata, dal soggetto produttore/speditore del Paese dell'UE da cui proviene la merce o da un suo legale rappresentante residente in Italia, entro il termine di 15 giorni dalla data di invio alla stessa Ambasciata della su indicata comunicazione;
- tutte le spese relative alla eventuale revisione di analisi, sono a carico del soggetto produttore/speditore del Paese dell'UE da cui proviene la merce o, nel caso in cui sia previsto da accordi commerciali diversi, del suo rappresentante o destinatario in Italia;
- la decisione sulla destinazione finale della partita dovrà essere notificata dall'UVAC competente al detentore della merce, all'Ambasciata in Italia del Paese speditore e alla scrivente Direzione, unitamente alle relative motivazioni.


Distinti saluti.

Il Direttore Generale



A. Donato/C. Farina





IL DIRETTORE  
Dott. MARIO SAPINO

*Ministero del Lavoro, della  
Salute e delle Politiche Sociali*

Dipartimento per la sanità pubblica veterinaria, la  
nutrizione e la sicurezza degli alimenti

DIREZIONE GENERALE DELLA SICUREZZA  
DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE.

Ufficio III


DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE  
E DEL FARMACO VETERINARIO

Ufficio VIII

Ministero della Salute

0003222-P-09/02/2009

DGSAN I.B.d.g



34963820



ASSESSORATO ALLA SANITÀ  
DELLE REGIONI E DELLA PROVINCIA  
AUTONOMA DI TRENTO  
ASSESSORATO ALL'AGRICOLTURA DELLA  
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO  
Settore veterinario

UVAC

ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA

**OGGETTO:** nota esplicativa - informazioni sulla catena alimentare di  
accompagnamento agli animali avviati alla macellazione.

Per quanto previsto dall'articolo 8 del Regolamento (CE) n. 2076/2005, a partire dal 01.01.2009, sono entrati in applicazione per i vitelli e per gli equidi gli obblighi relativi alle informazioni sulla catena alimentare di cui all'allegato II, sezione III del Regolamento (CE) n. 853/2004.

Infatti, con il Regolamento (CE) n. 2076/2005 è stato previsto che, in deroga alle prescrizioni contenute nell'allegato II, sezione III, del regolamento (CE) n. 853/2004, gli Stati membri attuino progressivamente gli obblighi in materia di informazioni sulla catena alimentare nel corso del periodo transitorio:

per il settore avicolo a partire dal 01.01.2006,

per il settore suinicolo dal 01.01.2008,

per il settore equino (solipedi domestici) e per i vitelli dal 01.01.2009,

per tutti gli altri settori dal termine del periodo transitorio, ovvero dal 01.01.2010.

Pertanto, a partire dal 01.01.2010 tutti gli operatori che gestiscono i macelli devono richiedere, ricevere e controllare le informazioni sulla catena alimentare per tutti gli animali di tutte le specie, diversi dalla selvaggina selvatica.

I requisiti concernenti le informazioni sulla catena alimentare sono stati meglio specificati nell'allegato I del Reg. (CE) n. 2074/2005.

In deroga a quanto prescritto dal Reg. 853/2004, ai sensi dell'articolo 8 paragrafo 2 del Reg. CE 2076/2005 è previsto che per il periodo transitorio, ovvero fino al 31.12.2009, l'autorità competente possa autorizzare l'arrivo al macello delle informazioni sulla catena alimentare in contemporanea agli animali, qualora ciò non contrasti con gli obiettivi del Reg. 853/2004.

Rimane fermo l'obbligo da parte dell'operatore che invia gli animali al macello di trasmettere le informazioni di cui sopra prima dell'arrivo degli animali, qualora la loro conoscenza sia indispensabile per una corretta programmazione e gestione dell'attività di macellazione. Infatti per gli animali inviati al macello nell'ambito di un regime specifico di eradicazione e controllo di una determinata malattia, come la brucellosi, tubercolosi ecc, nonché per gli animali sospetti di essere

▲

affetti da una malattia trasmissibile agli esseri umani o da una patologia che comunque potrebbe incidere negativamente sulla salute umana, deve essere imposta la macellazione differita nel tempo o separata nello spazio.

Per le altre eccezioni relative all'arrivo delle informazioni sulla catena alimentare con 24 h di anticipo rispetto l'arrivo degli animali si faccia riferimento al Regolamento 853/2004, allegato II, sezione III.

Per i settori ove già siano applicabili gli obblighi relativi alle informazioni sulla catena alimentare, gli animali non possono pervenire al macello senza che le informazioni sulla catena alimentare siano arrivate prima o in contemporanea con gli animali stessi (in forma cartacea, per fax, via elettronica).

L'operatore del macello dopo aver verificato le informazioni sulla catena alimentare, mette le stesse a disposizione del veterinario ufficiale congiuntamente con l'esito delle verifiche svolte in autocontrollo. Le informazioni sulla catena alimentare devono rimanere correlate all'animale e, dopo la macellazione, alle relative carni nonché agli altri documenti di accompagnamento, etichettatura e rintracciabilità. Le informazioni sulla catena alimentare devono essere conservate per l'arco temporale già previsto per i documenti di rintracciabilità e comunque almeno la durabilità massima delle carni.

L'operatore del macello concorda con il veterinario ufficiale il sistema di presentazione delle informazioni sulla catena alimentare. Infatti, la presentazione al veterinario ufficiale può avvenire in forma diversa rispetto a quanto ricevuto dall'operatore (es. stampa su formato cartaceo di quanto ricevuto per via elettronica). L'operatore deve notificare al veterinario ufficiale tutte le informazioni che potrebbero prospettare un problema di ordine sanitario, e comunque deve evidenziare le informazioni che gli sembrano non plausibili.

Qualora giungano al macello animali non accompagnati dalle informazioni sulla catena alimentare, l'operatore del macello deve darne immediata notifica al veterinario ufficiale e deve sospendere la macellazione del/i relativo/i animale/animali in attesa della decisione del veterinario stesso. L'operatore del macello deve provvedere all'acquisizione delle informazioni sulla catena alimentare mancanti e a notificarle al veterinario ufficiale entro le 24 h dall'arrivo degli animali al macello.

Il veterinario ufficiale nel decidere in merito agli animali arrivati senza informazione sulla catena alimentare decide per il differimento della macellazione fino all'arrivo delle informazioni complete, in alternativa ne ordina la macellazione separata/differita con vincolo delle carni. Qualora le informazioni sulla catena alimentare non dovessero pervenire entro le 24 h, il veterinario ufficiale deve dichiarare le carni dell'animale/degli animali di cui trattasi non idonee al consumo umano.

L'entrata in applicazione degli obblighi in materia di informazioni sulla catena alimentare comporta per l'autorità competente il rispetto delle disposizioni di comunicazione e verifica previsti dal Reg. CE 854/2004, allegato I, sezione I, capo II, parte A, secondo i requisiti specificati all'allegato I, sezione II del Reg. CE 2074/2005.

Infatti, nel caso in cui in corso di visita ante mortem e/o post mortem si evidenzino rilievi il veterinario ufficiale dello stabilimento di macellazione deve provvedere a trasmettere all'azienda di provenienza dell'/degli animale/i.

La richiesta, l'acquisizione, la verifica e la disponibilità delle informazioni sulla catena alimentare devono essere assicurate, da parte degli operatori dei macelli, anche per gli scambi intracomunitari degli animali destinati alla macellazione come previsto per le spedizioni verso il macello degli animali nell'ambito del territorio italiano.

Gli U.V.A.C., con riferimento alle prerogative e alle competenze ad essi conferite, in particolare dal decreto legislativo n. 28 del 1993, predispongono, attraverso le AA.SS.LL. competenti, i controlli conformemente alle modalità individuate dal citato decreto per verificare il rispetto delle prescrizioni poste nei confronti degli operatori dei macelli dai regolamenti (CE) più volte richiamati.

Qualora per gli animali introdotti da un altro Paese membro dovessero emergere, a seguito dell'escussione degli esami ispettivi al macello, rilievi da evidenziare, il veterinario ufficiale del macello provvede:

- a trasmettere, all'Autorità del Paese membro di provenienza per il tramite dell'UVAC territorialmente competente, il modello di documento di cui all'appendice dell'allegato I del regolamento (CE) 2074/2005, concernente il ritorno delle informazioni sui risultati delle ispezioni;
- a mantenere, dei rilievi medesimi, opportuna registrazione.

Il ritorno d'informazione sulla catena alimentare dal macello è legato alla necessità di consentire agli operatori delle aziende di produzione primaria di adottare adeguate misure di gestione relative alla salute e al benessere degli animali, al controllo delle contaminazioni e dei rischi nella fase di produzione primaria e operazioni associate, nel rispetto delle misure previste all'allegato I del Regolamento CE 852/2004.

L'esito delle verifiche in merito alle informazioni sulla catena alimentare svolte in autocontrollo dall'operatore del macello devono essere registrate.

Anche l'esito dei controlli del veterinario ufficiale in merito alle informazioni sulla catena alimentare, nonché la comunicazione all'azienda di provenienza dell'animale/degli animali, devono essere oggetto di registrazione; tali dati devono essere correlati con l'esito ispettivo, ante e post mortem, ed eventuali ulteriori verifiche (es. campionamenti) espletati sull'animale o partita di animali considerata.

IL DIRETTORE GENERALE  
(Dr. Silvio Borello)

IL DIRETTORE GENERALE  
(D.ssa Gaetana Ferri)